

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 254-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO — REGIONI — DISCIPLINA GENERALE
DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(Relatore: **VINCENZI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMÌ, BATTAGLIA, DEL PENNINO, DUTTO, ARISIO,
CASTAGNETTI, CIFARELLI, DI BARTOLOMEI, DI RE,
FUSARO, PELLICANÒ**

Presentata il 3 agosto 1983

Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non ci sono dubbi sulla necessità ed urgenza, nonché sull'opportunità, anche nel superiore interesse dello Stato, di provvedere, con legge, a disciplinare l'esercizio dei diritti politici per alcune categorie di alti funzionari pubblici, in attuazione, fra l'altro, del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Lo stesso Parlamento, nel 1981, approvando la riforma organica della pubblica sicurezza (ora polizia di Stato) ha rinviato ad altro momento, prorogando di volta in volta con appositi interventi legislativi il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, l'esame e l'adozione di un provvedimento organico sul divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera, gli appartenenti alla polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero: si tratta infatti di dipendenti pubblici che, per la grande delicatezza ed importanza degli uffici che ricoprono, devono poter garantire anche nell'immagine esteriore, il massimo possibile di obiettività e di imparzialità.

La Commissione affari costituzionali, dopo ampia discussione, ha ritenuto di approvare, in sede referente, la proposta di legge Mammi ed altri n. 254. Il testo approvato, modificando l'originaria proposta, sancisce il divieto di appartenenza ai partiti politici per le categorie sopraindicate, fatta eccezione per i magi-

strati. Si tratta, tuttavia, di una esclusione momentanea, in quanto la parte che riguarda i rapporti del personale della magistratura con i partiti politici dovrà trovare giusta collocazione in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Questa è l'interpretazione che deve essere correttamente data all'emendamento a firma dei deputati Ferrara e Loda, approvato dalla Commissione, sulla base delle precise ed inequivoche spiegazioni che, su richiesta del deputato Galloni, lo stesso presentatore ha fornito, chiarendo che la sua proposta era finalizzata solamente al rinvio di così delicata materia all'approvazione del nuovo *status* dei magistrati.

Non c'è stato, perciò, un pronunciamento della Commissione sulla possibilità degli stessi magistrati di potersi iscrivere o meno ai partiti politici.

Appariva utile, ad ogni effetto, offrire tali chiarimenti all'Assemblea cui compete l'esame e l'approvazione, auspicabilmente sollecita, della proposta di legge, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2 della medesima sulle eventuali candidature ad elezioni politiche o amministrative e, limitatamente ai militari di carriera ed ai funzionari ed agenti di polizia, sulla loro partecipazione a manifestazioni o riunioni politiche.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.*

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.

ART. 2.

I magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni e delle amministrazioni di cui fanno parte; qualora siano candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni.

I militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero è fatto divieto di appartenenza ai partiti politici.

ART. 2.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dagli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, qualora siano candidati ad elezioni politiche o amministrative, sono posti in congedo straordinario o licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

2. *Identico.*